



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006.
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Servizio Rapporti Internazionali e Studi
Sezione Studi e Statistica
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Tel. 06/42133.1
Fax 06/42133.735
e-mail: bollettino@ivass.it
Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE IVASS	1
1.1 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i>	3
Provvedimento prot. n. 32-13-000038 dell'8 gennaio 2013 Mediolanum S.p.A - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 e ss. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per l'acquisizione della partecipazione totalitaria in Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.	3
Provvedimento prot. n. 32-13-000096 del 29 gennaio 2013 Fondiaria-Sai S.p.A.. Proroga della scadenza del termine finale dell'incarico conferito al commissario ad acta con provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 settembre 2012. Provvedimento.	4
Provvedimento prot. n. 32-13-000098 del 29 gennaio 2013 Uniqa Protezione S.p.A. (Gruppo Uniqa Italia). Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei "Rischi relativi all'occupazione" del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	6
1.2 <i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	7
Provvedimento prot. n. 32-13-000058 del 16 gennaio 2013 Net Insurance Life S.p.A. (Gruppo Net Insurance).	7
Provvedimento prot. n. 17-13-000223 del 21 gennaio 2013 Aumento del capitale sociale di RBM Salute S.p.A.,	7
Provvedimento prot. n. 32-13-000100 del 29 gennaio 2013 BancAssurance Popolari Danni S.p.A.	7
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	9
2.1 <i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</i>	13
Provvedimento n. 1168/PD/12 del 7 agosto 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GUALTIERI Leonardo	13
Provvedimento n. 1179/PD/12 del 7 agosto 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra VERNA MARIA.....	15
Provvedimento n. 1190/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PIACENTINI Stefano	17
Provvedimento n. 1191/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra ARENA Caterina.....	19
Provvedimento n. 1192/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CAPPADONA Salvatore.	21
Provvedimento n. 1193/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CHIRICO Carmelo Giuseppe.	23

	Provvedimento n. 1195/PD/12 del 1° ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CASALE Oliviero	25
	Provvedimento n. 1196/PD/12 del 1° ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LOTT Ruggero	27
	Provvedimento n. 1197/PD/12 del 1° ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VALENTI Antonio.....	29
	Provvedimento n. 1201/PD/12 del 1° ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra CALABRESE Barbara.....	31
	Provvedimento n. 1216/PD/12 del 18 ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CORO Italo.	33
	Provvedimento n. 1218/PD/12 del 18 ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VIGLIOTTI Antonio.	35
	Provvedimento n. 1220/PD/12 del 18 ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MAGGIOTTO Adriano	37
	Provvedimento n. 1221/PD/12 del 18 ottobre 2012	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TONELLI Giuseppe.....	39
2.2	ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	41
	Parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 3255/2012 del 16/07/2012	41
	Sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Seconda, n. 9853/2012	45
	Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 401/2013	55
3.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)	61
	Parere del 20 novembre 2012	
	Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo dell'operazione di acquisizione da parte di Cardif Assicurazioni S.p.A. di un ramo d'azienda di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.....	63
4.	INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE	71
4.1	IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA	73
	La Concordia S.p.A., con sede in Milano	
5.	ELENCO OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO: IMPRESE DI ASSICURAZIONE	75
5.1	IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2012	77
6.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	81

6.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	83
7.	ALTRE NOTIZIE.....	85
7.1	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	87
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Halifax Insurance Ireland Limited, con sede legale in Irlanda, a St. Andrews Insur	87
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, delle società Friends Life Assurance Society Limited, F&C Managed Pension Funds Limited e Friends Life Company Limited alla società Friend	87
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Handelsbanken Life & Pensions Limited, con sede legale in Irlanda, a Handelsbanken	87
7.2	<i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	89
7.3	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	91
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	91

1. ATTIVITA'
PROVVEDIMENTALE IVASS

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 32-13-000038 dell'8 gennaio 2013

Mediolanum S.p.A - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 e ss. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per l'acquisizione della partecipazione totalitaria in Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera in data 1° ottobre 2012 Mediolanum S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione totalitaria dell'impresa assicuratrice Mediolanum Assicurazioni S.p.A..

In corso di istruttoria l'ISVAP ha rilevato l'obbligo in capo a Fininvest S.p.A. e Fin.Progr. Italia S.a.p.a. di E. Doris & C, in qualità di soggetti controllanti Mediolanum S.p.A. di presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ha chiesto alle predette società, con nota del 10 dicembre 2012, di trasmettere la documentazione necessaria a valutare, anche nei confronti di esse, la sussistenza delle condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto.

Con nota pervenuta il 18 dicembre 2012 Fininvest S.p.A. e Fin.Progr.Italia S.a.p.a. di E. Doris & C. hanno trasmesso la documentazione richiesta, sicché il successivo 20 dicembre 2012 è stato avviato il relativo procedimento, che si concluderà, in assenza di sospensione del termine, entro il 19 marzo 2013.

Ciò premesso, si rende necessario effettuare una valutazione complessiva dell'operazione, esaminando la sussistenza dei presupposti prescritti dalla normativa di riferimento con riguardo a tutti i potenziali acquirenti di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

In relazione a ciò, allo stato, l'istanza non può essere accolta. Considerato che gli elementi utili ad una siffatta complessiva valutazione sono stati acquisiti in data 18 dicembre u.s. con la ricezione dell'istanza proposta da Fininvest S.p.A. e Fin.Progr.Italia S.a.p.a. di E. Doris & C. e che è attualmente in corso la relativa istruttoria procedimentale, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 209/05 e della Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009, l'operazione in oggetto verrà esaminata nell'ambito del procedimento pendente (entro il 19 marzo in assenza di sospensione).

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
(I. Visco)

Delibera n. 9 dell'8/1/2013

Provvedimento prot. n. 32-13-000096 del 29 gennaio 2013

Fondiarria-Sai S.p.A.. Proroga della scadenza del termine finale dell'incarico conferito al commissario *ad acta* con provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 settembre 2012. Provvedimento.

Con provvedimento n. 3001 del 12 settembre 2012 l'ISVAP ha disposto, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la nomina del prof. Matteo Caratozzolo - nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939 - quale commissario *ad acta* in Fondiarria-Sai s.p.a., anche nella sua qualità di capogruppo del gruppo Fondiarria-Sai, attribuendo al medesimo l'incarico di porre in essere gli atti specificamente individuati nel provvedimento.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito al 31 gennaio 2013 il termine finale per l'espletamento di tali atti.

Nel corso dello svolgimento delle attività del commissario *ad acta*, come segnalato da quest'ultimo con lettera del 14 gennaio 2013, sono emerse alcune difficoltà operative che hanno inciso sullo svolgimento di accertamenti essenziali all'espletamento dell'incarico commissariale e hanno comportato un prolungamento dei tempi necessari all'esecuzione dei compiti demandati al commissario medesimo.

In conseguenza di ciò, l'IVASS ha avviato il procedimento volto a valutare la possibilità di disporre la proroga del mandato commissariale per la durata di quarantacinque giorni, procedendo alla comunicazione di avvio del procedimento a Fondiarria-Sai s.p.a., a seguito della quale la medesima non ha fatto pervenire memorie o deduzioni.

Nell'ambito dell'attività istruttoria hanno avuto luogo le attività di riscontro e di valutazione da parte dell'IVASS sugli elementi rappresentati dal commissario *ad acta* a supporto del rilascio di una proroga del termine finale di scadenza del relativo incarico.

In esito all'istruttoria, tenuto conto delle attività fino ad ora compiute dal commissario *ad acta*, delle circostanze per le quali non è stato possibile il completamento dei compiti allo stesso attribuiti, nonché della rilevanza delle attività ancora da espletare, si ravvisa, alla luce della preminente esigenza di assicurare l'efficacia del provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 settembre 2012 e l'effettiva realizzazione delle relative finalità, la sussistenza dei presupposti per disporre la protrazione del termine per il compimento dell'incarico per il tempo strettamente necessario all'ultimazione degli atti allo stesso relativi, individuato in 45 (quarantacinque) giorni.

In relazione a ciò, questa Autorità dispone, fermo restando il residuo contenuto del provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 settembre 2012 a cui si fa integrale rinvio, che il termine finale di scadenza dell'incarico di commissario *ad acta* conferito al prof. Matteo Caratozzolo,

nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939, col medesimo provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 settembre 2012, è prorogato di giorni 45 (quarantacinque) a far tempo dall'originario termine finale di scadenza dell'incarico.

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
(I. Visco)

Delibera n. 15 del 29 gennaio 2013

Provvedimento prot. n. 32-13-000098 del 29 gennaio 2013

Uniqa Protezione S.p.A. (Gruppo Uniqa Italia). Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei "Rischi relativi all'occupazione" del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con lettera del 9 novembre 2012 e successiva integrazione del 18 dicembre 2012, Uniqa Protezione S.p.A. ha trasmesso l'istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei "Rischi relativi all'occupazione" del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'estensione dell'autorizzazione sarebbe finalizzata ad integrare la gamma di coperture assicurative offerte alla clientela nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere prestando garanzie assicurative, mediante polizze individuali, che tutelino l'assicurato dal rischio di riduzione della capacità di guadagno dovuta ad infortunio, malattia o perdita involontaria del posto di lavoro e dalla conseguente incapacità dello stesso di far fronte ai propri impegni economici derivanti da un contratto di mutuo o di finanziamento. Le attività saranno gestite con le strutture tecniche, amministrative e commerciali esistenti, senza la necessità di costituire un fondo a copertura delle spese di impianto.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 10/2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività.

In relazione a ciò, questa Autorità autorizza Uniqa Protezione S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei "Rischi relativi all'occupazione" del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
(I.Visco)

Delibera n. 14 del 29/1/2013

1.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 32-13-000058 del 16 gennaio 2013

Net Insurance Life S.p.A. (Gruppo Net Insurance). Modifica statutaria. Provvedimento.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – ha approvato, ai fini di vigilanza, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 14 dicembre 2012 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance Life S.p.A. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 5.000.000 ad euro 8.000.000.

* * * * *

Provvedimento prot. n. 17-13-000223 del 21 gennaio 2013

Aumento del capitale sociale di RBM Salute S.p.A., con sede in Preganziol (TV).

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 21 gennaio 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 18 dicembre 2012 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di RBM Salute S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 2.500.000 a euro 20.000.000.

* * * * *

Provvedimento prot. n. 32-13-000100 del 29 gennaio 2013

BancAssurance Popolari Danni S.p.A. – Modifica statutaria.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – ha approvato, ai fini di vigilanza, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 27 dicembre 2012 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 5.000.000 ad euro 5.500.000.

* * * * *

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

2.1 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

Provvedimento n. 1168/PD/12 del 7 agosto 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GUALTIERI Leonardo.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GUALTIERI Leonardo del 15 dicembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 20 dicembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1802/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 21 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GUALTIERI Leonardo;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto, 4) e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. GUALTIERI Leonardo, nato a Pescara il 26/06/1962, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1179/PD/12 del 7 agosto 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra VERNA MARIA.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra VERNA Maria del 31 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 7 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1752/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 19 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra VERNA Maria;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto, 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 117 del Codice delle assicurazioni private e 49, comma 3, 54, commi 1 e 2 e 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra VERNA Maria, nata a Fiamignano (RI) l'11/8/1961, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1190/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PIACENTINI Stefano.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PIACENTINI Stefano del 10 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 14 ottobre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1839/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 25 settembre 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PIACENTINI Stefano;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 183 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 62, comma 2, lett. a), punti 3) e 4), 47, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. PIACENTINI Stefano, nato a Torino il 18/12/1969, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1191/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra ARENA Caterina.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra ARENA Caterina del 17 novembre 2011, ritualmente notificato all'interessata in data 23 novembre 2011;

VISTA la comunicazione del 17 novembre 2011 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Chirico e Cappadona S. Arena C s.n.c. dell'atto di contestazione nei confronti della sig.ra ARENA Caterina, ritualmente notificato in data 23 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1767 bis/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 17 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra ARENA Caterina;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28.

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117, 120, comma 3 e 183, comma 1 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 47, commi 1, lett. a) e d) e 3, 49, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra ARENA Caterina, nata a Valdina (ME) l'8/06/1961, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1192/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CAPPADONA Salvatore.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CAPPADONA Salvatore del 17 novembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 26 novembre 2011;

VISTA la comunicazione del 17 novembre 2011 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Chirico e Cappadona S. Arena C s.n.c. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. CAPPADONA Salvatore, ritualmente notificato in data 23 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1767 bis/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 17 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CAPPADONA Salvatore;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28.

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo

configurano una violazione degli artt. 117, 120, comma 3 e 183, comma 1 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 47, commi 1, lett. a) e d) e 3, 49, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CAPPADONA Salvatore, nato a Roma (RM) l'1/09/1950, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1193/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CHIRICO Carmelo Giuseppe.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CHIRICO Carmelo Giuseppe del 17 novembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 24 novembre 2011;

VISTA la comunicazione del 17 novembre 2011 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Chirico e Cappadona S. Arena C s.n.c. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. CHIRICO Carmelo Giuseppe, ritualmente notificato in data 23 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1767 bis/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 17 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CHIRICO Carmelo Giuseppe;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28.

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo

configurano una violazione degli artt. 117, 120, comma 3 e 183, comma 1 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 47, commi 1, lett. a) e d) e 3, 49, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CHIRICO Carmelo Giuseppe, nato a Reggio di Calabria (RC) il 28/08/1962, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1195/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CASALE Oliviero.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CASALE Oliviero del 30 settembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 29 ottobre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1826/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 12 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CASALE Oliviero;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo a carico del sig. CASALE Oliviero configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni private e 54 e 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CASALE Oliviero, nato a Formia (LT) il 26/08/1963, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1196/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LOTT Ruggero.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LOTT Ruggero del 30 settembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 11 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione n. 1826/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 12 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LOTT Ruggero;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo a carico del sig. LOTT Ruggero configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni private e 54 e 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. LOTT Ruggero, nato a Trento (TN) il 21/04/1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1197/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VALENTI Antonio.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Prima sezione;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. VALENTI Antonio del 24 gennaio 2012, ritualmente notificato all'interessato in data 27 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione n. 1800/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 20 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. VALENTI Antonio;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto, 4) e 47, comma 1, lett. d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. VALENTI Antonio, nato a Bergamo (BG) il 18 ottobre 1957, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1201/PD/12 del 1° ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra CALABRESE Barbara.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - prima sezione;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra CALABRESE Barbara del 5 dicembre 2011, ritualmente notificato all'interessata in data 27 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione n. 1793/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 12 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra CALABRESE Barbara;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo a carico della sig.ra CALABRESE Barbara configurano una violazione degli artt. 47, comma 1, lettera d), e 62, comma 2, lettera a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra CALABRESE Barbara, nata a Torino (TO) il 10/10/1968, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessata ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1216/PD/12 del 18 ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CORO Italo.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Seconda sezione;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazioni sig. CORO ITALO del 13 febbraio 2012, ritualmente notificato all'interessato in data 16 febbraio 2012;

VISTA la deliberazione n. 1847/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 27 settembre 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CORO ITALO;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurino una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto, 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CORO ITALO, nato a Siurgus Donigala (CA) il 27 agosto 1944, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329,

commi 1, lettera c) e 2, del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1218/PD/12 del 18 ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. VIGLIOTTI Antonio.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. VIGLIOTTI Antonio del 26 ottobre 2011, ritualmente notificato in data 3 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1735/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 12 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. VIGLIOTTI Antonio;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28.

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 54, commi 1 e 2 e 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. VIGLIOTTI Antonio, nato a San Lorenzello (BN) il 02/04/1959, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo

329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1220/PD/12 del 18 ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MAGGIOTTO Adriano.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MAGGIOTTO Adriano del 27 dicembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 3 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione n. 1818/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 4 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MAGGIOTTO Adriano ;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 117 del Codice delle Assicurazioni Private e degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4), 24, 49, 52, 54 e 57 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. MAGGIOTTO Adriano, nato a Grosseto il 30/01/1967, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1221/PD/12 del 18 ottobre 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TONELLI Giuseppe.

L'ISVAP

VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TONELLI Giuseppe del 13 dicembre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 21 dicembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1779/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 29 maggio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TONELLI Giuseppe;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo e posti in essere fino al 31 dicembre 2006 appaiono di particolare gravità in quanto, compromettendo l'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività assicurativa e alla tutela dell'affidamento della clientela, costituiscono violazione degli obblighi di deontologia in quanto non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo successivi al 31 dicembre 2006 configurano una violazione degli articoli 47, comma 1, lett. a) e d), e 62, comma 2, lett. a), punti 2), 4) e 7) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

DISPONE

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. TONELLI Giuseppe, nato a Cattolica il 6/09/1956, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 18, commi 1, lettera c), e 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o

ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

2.2 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 3255/2012 del 16/07/2012

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Federica Marocchi, omissis, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza 22 novembre 2010 n. 4347/10 dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) - Servizio sanzioni.

LA SEZIONE

VISTA la relazione 16 marzo 2012 n. 6390, con la quale la presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;

VISTO il ricorso, notificato all'ISVAP a mezzo del servizio postale il 31 marzo 2011 (data di spedizione: 28 marzo 2011);

VISTE le controdeduzioni dell'ISVAP;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere omissis.

Premesso:

Il 3 luglio 2009 la società Assicoop Imola s.p.a. (Assicoop d'ora in poi), agenzia presso la quale la signora Marocchi collaborava, informò l'ISVAP di alcune irregolarità emerse nel comportamento della predetta nella stipulazione di alcune polizze assicurative.

A fronte di tale denuncia il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell'ISVAP procedette all'emanazione di un atto di contestazione per la violazione degli articoli:

- a) 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 47, comma 3°, del regolamento dell'ISVAP n. 5/2006, per aver trasgredito al divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a tre contratti di assicurazione sulla vita (omissis);
- b) 117 del d. lgs. n. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP per aver indebitamente trattenuto l'importo di euro 9.108,00 versato dai clienti a pagamento dei premi assicurativi relativi alle tre succitate polizze;
- c) 183 del d.lgs n. 209/2005 e 47, comma 1°, del Regolamento ISVAP, per aver violato le regole di diligenza, correttezza, con particolare riferimento alla presunta alterazione della polizza n. 89/768491 intestata al signor omissis nella parte relativa all'importo versato, alla falsa dichiarazione della polizza infortuni intestata al signor omissis, nonché alla falsa dichiarazione dello stesso.

Il Servizio instaurò un contraddittorio con la ricorrente, che si concluse il 15/3/2010 con un'udienza pubblica, in cui la stessa venne ascoltata.

In data 22/3/2010 il Servizio di Vigilanza dell'ISVAP trasmise al Servizio Sanzioni dello stesso ente la relazione conclusiva, proponendo l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

Con ordinanza n. 4347/2010 del 22 novembre 2010 l'ISVAP ha ingiunto alla signora Marocchi il pagamento di una sanzione amministrativa di 30.025,17 euro.

Avverso tale ordinanza la ricorrente propone l'attuale ricorso, lamentando diversi vizi, tutti riconducibili alla violazione di legge.

Con i primi tre motivi d'impugnazione lamenta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 3 (termine per la conclusione dell'istruttoria), e 11 (termine finale del procedimento) del regolamento ISVAP n. 6 del 2006, nonché dell'art. 4 dello stesso, per mancato avviso del deposito dei documenti e conseguente mancata partecipazione al contraddittorio.

Sul punto la ricorrente cita il testo dell'art. 3, commi 2°, 3° e 5°, sui termini per l'istruttoria, l'avvio e la conclusione dei procedimenti sanzionatori, lamentando la violazione degli stessi.

La difesa della signora Marocchi ritiene che il termine per la conclusione dell'istruttoria sia improrogabile e tassativamente fissato in 90 giorni.

Ad avviso della ricorrente l'ISVAP ha ricevuto la segnalazione in data 08/08/2009 ed il provvedimento è datato 18/12/2009, cioè 190 giorni dopo.

Lamenta poi la violazione del termine di 365 giorni per la conclusione del procedimento, nonché la violazione del contraddittorio e quindi la lesione del diritto di difesa.

Con il quarto motivo deduce la falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 47 e 54 del regolamento dell'ISVAP n. 5/2006, con particolare riferimento alla violazione di regole di correttezza, diligenza e trasparenza (con riferimento alla polizza del signor omissis).

Si evidenzia, in particolare, che al punto C) del provvedimento impugnato si fa riferimento agli articoli 47 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e 183 del d. lgs. n. 209/2005, ma gli stessi non sembrano direttamente collegabili a quanto rappresentato nel punto C) delle contestazioni mosse alla ricorrente.

Con il quinto motivo di ricorso deduce la falsa applicazione dell'art. 54 del regolamento Isvap n. 5/2006, argomentando che nulla può essere addebitato alla ricorrente, che ha trattenuto le somme (relative alle tre polizze omissis) per un periodo di tempo non significativo.

Il sesto motivo di ricorso riguarda sempre la falsa applicazione della legge, in particolare dell'art. 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, per aver accettato mezzi di pagamento aventi caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte dallo stesso articolo. La ricorrente si argomenta che il pagamento alla Assicoop è avvenuto tramite assegno bancario e non in contanti.

Nel settimo ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta una quantificazione sproporzionata della sanzione, nella misura di 3.333,33 euro per ogni violazione, ricordando che lo stesso servizio di vigilanza aveva nella relazione ravvisato una violazione di lieve entità.

L'ISVAP controdeduce. In ordine ai primi tre motivi, innanzitutto palesa l'erroneo riferimento al regolamento n. 6 del 2006, il quale riguarda le sanzioni disciplinari e non le sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del ricorso in esame, disciplinate invece dal regolamento n. 1/2006.

Quindi alla luce di quest'ultimo regolamento, applicabile al caso, sottolinea che tutti i termini siano stati rispettati, considerando che l'atto di contestazione è stato notificato il 6/10/2009, cioè entro 120 giorni dal ricevimento dell'ultimo atto istruttorio pervenuto in data 21/07/2009 (ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento n. 1/2006), mentre il provvedimento finale è stato emanato il 22/11/2010, vale a dire entro i due anni dalla data di avvio del procedimento (art. 5, comma 4, del regolamento n. 1/2006).

Sulla censura di violazione del contraddittorio, l'ISVAP fa presente che l'intera documentazione utile avrebbe potuto essere consultata su semplice richiesta; e che, in ogni caso, tutta la documentazione è stata messa a disposizione della ricorrente nel corso dell'audizione del 15 aprile 2010.

In merito al quarto motivo di doglianza l'ISVAP rileva come il provvedimento impugnato

richiama puntualmente l'atto di contestazione del 6/10/2009, all'interno del quale per ogni singola violazione viene citata la norma trasgredita, nonché il comportamento posto in essere dalla ricorrente.

In ordine alla contraffazione, l'ente si limita a sottolineare che, seppur non abbia mai sporto denuncia, il signor omissis il 10 marzo 2009 ha disconosciuto la firma in calce alla polizza, e che per tale vicenda la ricorrente è stata tra l'altro denunciata dall'Assicoop alla procura della repubblica di Bologna per appropriazione indebita, falsità in scrittura privata e truffa.

L'ISVAP replica, inoltre, al quinto motivo di ricorso, affermando che il combinato disposto degli artt. 117 del d. lgs n. 209/2005 e 54 del regolamento dell'ISVAP n. 5/2006 impongono all'intermediario un obbligo di separatezza patrimoniale, per cui le somme riscosse a titolo di premio dagli assicurati devono tempestivamente essere versate, non oltre i cinque giorni dall'incasso. Poiché l'Assicoop non aveva permesso alla ricorrente di aprire un conto separato, le somme dovevano essere versate, nel termine di cui sopra, nel conto della società. Il versamento è invece avvenuto dopo quasi un mese dalla riscossione dei premi.

L'ISVAP ritiene priva di logica l'affermazione che supporta il sesto motivo di doglianza, in quanto la norma vieta la riscossione in contanti dei premi, dal cliente all'intermediario, a nulla rilevando il versamento tra l'intermediario e la società assicurativa.

Anche in merito all'ultimo motivo di ricorso l'ISVAP contesta analiticamente le osservazioni della ricorrente.

Considerato:

Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. È evidente l'errore della ricorrente nell'individuare il regolamento applicabile al caso concreto: la ricorrente richiama il regolamento dell'ISVAP n. 6/2006, che regola l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e non le sanzioni amministrative pecuniarie – oggetto del presente ricorso – regolate, invece, dal regolamento n. 1/2006.

Da questo errore si determina, a cascata, l'insussistenza delle lamentate violazioni circa il termine di conclusione dell'istruttoria e di conclusione dell'intero procedimento, essendo stati nella specie rispettati i termini di cui all'art. 3, comma 2 e 5, comma 4 del regolamento n. 1/2006.

In merito all'asserita violazione del diritto di difesa, risulta che il materiale è stato messo a disposizione della signora Marocchi e che, ciononostante, essa non ha effettuato una richiesta di accesso agli atti. Tra l'altro, l'intero materiale necessario era a disposizione dell'incolpata nell'udienza in cui essa è stata ascoltata. Il principio del contraddittorio è stato pertanto rispettato.

Il quarto motivo di ricorso è infondato. Innanzitutto il provvedimento impugnato richiama l'atto di contestazione del 6 ottobre 2009, ove per ogni singola violazione vengono enunciati sia la norma trasgredita che il comportamento posto in essere dalla ricorrente. In secondo luogo, esso precisa che l'inosservanza delle norme da parte della ricorrente era da ricondurre alla violazione delle regole della correttezza, diligenza e trasparenza e delle norme comportamentali dirette a non arrecare pregiudizi agli assicurati.

Quanto alla contraffazione della firma del signor omissis, sebbene, come sostenuto dalla ricorrente, questi non abbia sporto denuncia, resta il fatto che egli, con dichiarazione del 10 marzo 2009 ha provveduto a disconoscere la firma in calce all'atto, presentato dalla ricorrente stessa, la quale aveva consentito il dirottamento di una parte delle somme versate sul conto Assicoop.

L'esercizio del potere sanzionatorio è una tipica prerogativa della pubblica amministrazione.

Le sanzioni producono normalmente effetti sfavorevoli in capo al destinatario derivanti proprio dall'esercizio del potere stesso, e, cioè, hanno carattere afflittivo, ossia sono direttamente indirizzate nei confronti degli autori, a prescindere dalla verifica circa la sussistenza effettiva (oltre ogni ragionevole dubbio) della responsabilità penale.

Tra l'altro, questo Consiglio (cfr. Cons. St., VI sez. , 19/5/2008 n. 2278) segue l'orientamento secondo il quale non è illogico il comportamento dell'ISVAP il quale, una volta riscontrata la violazione di un obbligo fondamentale dell'agente d'assicurazione, ha ritenuto il suo comportamento di gravità estrema, a prescindere dalla sua qualificazione dolosa o colposa.

Anche il quinto motivo di ricorso è infondato: il termine di cinque giorni per il deposito della somma non è stato rispettato, essendo stata la somma depositata dopo più di trenta giorni. Il fatto che in un secondo momento tali somme siano state restituite non rileva, in quanto lo scopo della norma è quello di far confluire i premi in un patrimonio autonomo e separato da quello personale degli intermediari, al fine di evitare che eventuali creditori degli stessi possano aggredire tali somme, relative ai premi versati dagli assicurati.

Privo di pregio è pure il sesto motivo d'impugnazione, in quanto ciò che viene addebitato alla ricorrente è la riscossione in contanti dei premi, espressamente vietata dall'art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 5/2006, indipendentemente dal fatto che tali somme siano state poi versate con assegno sul conto corrente di Assicoop.

Anche l'ultimo motivo è infondato.

Il problema sotteso è quello della proporzionalità dell'intervento sanzionatorio, o meglio dei limiti che la pubblica amministrazione incontra nell'irrogare le sanzioni amministrative o disciplinari.

Il principio della proporzionalità, inteso come una misura del potere amministrativo che attiene essenzialmente all'equo rapporto tra mezzo e fine, tra presupposto e conseguenza, e più in generale tra i compresenti interessi pubblici e privati, consiste nell'esercitare la giusta misura del potere in modo tale da assicurare un'azione idonea e adeguata alle circostanze di fatto, che non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolte nell'azione amministrativa (cfr. tra le tante Cons. St., sez. IV, 7 gennaio 2011 n. 25; sez. IV, 12 febbraio 2007 n. 537; esso è definito come "un principio generale dell'ordinamento giuridico il quale implica che le pubbliche amministrazioni debbano adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti": cfr. Cons. St., sez. V, 14 aprile 2006 n. 2087). Rientra nell'alveo dei poteri discrezionali dell'ente pubblico la determinazione della sanzione da irrogare nel caso di violazione, purché la stessa non sia manifestamente sproporzionata rispetto agli illeciti commessi, e tale non è il caso in esame.

La sanzione irrogata, infatti, è proporzionata al comportamento tenuto dalla ricorrente, considerando gli interessi sottesi all'intera normativa, riguardanti (direttamente) le regole di comportamento degli operatori finanziari, i quali trattano quotidianamente con il pubblico, sia (indirettamente) la tutela dei consumatori.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

L'esame dell'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere rigettato.

omissis

Sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Seconda, n. 9853/2012

sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2012, proposto da:
Andrea Ratti, rappresentato e difeso dall'avv. omissis;

contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis con i quali domicilia in Roma, presso l'Avvocatura dell'Ente, alla via del Quirinale n. 21;

per l'annullamento

- 1) del provvedimento n. 01042/PD/12 in data 23.04.2012 di "applicazione della sanzione disciplinare della radiazione, nei confronti del Sig. RATTI Andrea" emesso in pari data e comunicato con nota prot. n. 03/12/1474 in data 07.05.2012;
- 2) della deliberazione n. 1604 bis/I emessa dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, I^a Sezione, allegata al provvedimento sub I, con la quale è stata proposta, nei confronto del ricorrente, la sanzione della radiazione;
- 3) del Regolamento disciplinare n. 5 del 16 ottobre 2006, in parte qua, e segnatamente dell'art. 62, comma 2, lett. a) n. 5) laddove fosse interpretabile nel senso di prevedere sempre e comunque la misura della radiazione, in presenza della violazione di cui all'art. 117 e 109 del Codice Assicurazioni, senza la valutazione sulla effettività della condotta, onde proporzionarne il dispositivo.
- 4) di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

VISTE le memorie difensive;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE alla pubblica udienza del giorno 7 novembre 2012 il Cons. omissis;

UDITI gli avv.ti delle parti, come da verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Il ricorrente ha lavorato nel campo assicurativo, sin dal 1977.

Espone che, nel corso del 2009, su proposta di altro professionista del settore, ha assunto l'incarico di amministratore unico della società V&S. Broker di assicurazione s.r.l..

L'attività di tale società è durata fino al marzo 2010, epoca in cui l'Isvap ha avviato una

ispezione nei confronti di detta società.

In tale occasione – soggiunge - ha avuto modo di scoprire che nella sede della stessa si svolgeva anche una attività di intermediazione “parallela” (verbale Isvap del 1° luglio 2010), di talché, ritenendosi “usato” dai maggiori azionisti, assumeva la decisione di dimettersi.

In data 23 dicembre 2010, l'Isvap contestava formalmente alla V&S Broker s.r.l. in liquidazione la violazione degli artt. 117 e 109 del Codice delle Assicurazioni, ai sensi dell'art. 326, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, e dell'art. 3 del Regolamento Isvap n. 1 del 15.3.2006.

In data 15.5.2011, il ricorrente, quale intermediario iscritto al RUI, si è visto recapitare la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, susseguente ai summenzionati accertamenti ispettivi svolti nei confronti della V&S Broker.

In particolare, veniva contestata la violazione dell'art. 117 e dell'art. 54, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006, dell'art. 109, comma 2, del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Seguiva un'articolata istruttoria, in esito alla quale il Collegio di Garanzia dell'Istituto proponeva l'applicazione della sanzione della radiazione.

Con l'impugnato provvedimento, adottato il 7 maggio 2012 e notificato al ricorrente il 10 maggio 2012, l'Isvap deliberava l'adozione della massima sanzione disciplinare.

Avverso siffatte determinazioni, con il presente ricorso, il dr. Ratti deduce:

- 1) NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI TERMINI PERENTORI DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 6 DEL 20 OTTOBRE 2006 – ARTT. 3, COMMA 6 E 11 SS. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. CARENZA DI POTERE IN CONCRETO – LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – VIOLAZIONE ART. 24 COST. – PERENZIONE DEL POTERE DISCIPLINARE – INVALIDITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI.

Gli accertamenti ispettivi nei confronti della V&S Broker sono iniziati formalmente il 29.3.2010, e si sono protratti fino al 23.4.2010.

La contestazione alla società degli illeciti amministrativi rilevati nel corso dell'ispezione e dei successivi accertamenti, è avvenuta il 23 dicembre 2010.

Soltanto il 29 aprile 2011 l'Isvap ha poi contestato al dr. Ratti l'illecito disciplinare relativo alla violazione degli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni, e 54, commi 1 e 2, Regolamento n. 5/2006, nonché degli artt. 119, comma 2 del Codice della Assicurazioni e 24 del Regolamento n. 5/2006.

Il procedimento si è concluso con il provvedimento gravato, emesso il 23 aprile 2012, trasmesso con nota del 7 maggio 2012.

Il Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006, all'art. 11, fissa il termine finale per la conclusione del procedimento disciplinare, stabilendo che, fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento “deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 3, commi 6 e 7”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo regolamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, l'Isvap, “nel termine di 120 giorni dall'accertamento dell'infrazione”, provvede alla contestazione degli addebiti.

Parte ricorrente reputa che i termini così stabiliti siano stati palesemente violati in quanto, alla data del 23 dicembre 2010, era già avvenuta nei confronti della società V&S Broker la contestazione degli addebiti da cui è scaturita poi anche la contestazione disciplinare nei propri confronti.

Il principio dell'immediatezza della contestazioni risponde all'esigenza di assicurare certezza nei rapporti giuridici, nonché di consentire un'utile difesa all'incolpato.

A ciò si aggiunga che il provvedimento impugnato, adottato il 23 aprile 2012, è stato notificato al ricorrente il 10 maggio 2012, e cioè più di un anno dopo sia la contestazione del 23 dicembre 2010 sia quella del 26 aprile 2011, che era stata comunicata con atto del 29 aprile 2011.

Al riguardo, parte ricorrente reputa che l'atto che irroga una sanzione disciplinare abbia natura recettizia, di talché deve essere presa in considerazione non già l'adozione ma la notifica ai fini del rispetto del termine perentorio stabilito dal Regolamento.

Ad ogni buon conto, tale tardività sussisterebbe nel caso di specie anche a volere considerare la data di adozione, in quanto comunque intempestiva rispetto alla data di prima contestazione dell'addebito e in difetto di consegna tempestiva per la notifica.

2) NEL MERITO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ART. 97 COST. – ART. 117 COD. ASS. – ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 241/90 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 15 DEL 2005 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE N. 6/2006 – DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 – ART. 62, COMMA 2, LETT. A, N. 5) – 183 E SS. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO SOTTO OGNI PROFILO PER ILLOGICITA' IRRAZIONALITA' MANIFESTA INGIUSTIZIA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE ALL'INFRAZIONE COMMESSA – NULLITA' DELLE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO CHE PREVEDONO L'APPLICAZIONE AUTOMATICA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE CHE PRESCINDE DALLA VALUTAZIONE DELLA SUA PROPORZIONALITA' RISPETTO ALL'INFRAZIONE COMMESSA PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE.

Nel corso degli accertamenti ispettivi nei confronti della V&S Broker veniva contestata la violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale (non avendo il ricorrente impedito la compensazione delle somme accantonate sul conto corrente dedicato con quelle depositate su altri conti personali, ed avendo fatto transitare su detto conto operazioni ad uso personale), nonché la violazione degli obblighi di iscrizione al RUI, quali collaboratori, dei soggetti di cui il sr. Ratti si era avvalso nell'esercizio dell'attività assicurativa.

Egli precisa che le violazioni contestate si sovrappongono con altro procedimento, pendente innanzi al Tribunale di Napoli, in cui egli figura solo come persona "informata dei fatti" e non già quale imputato.

Nel corso dell'ispezione condotta dall'Isvap è poi emerso che il vero amministratore delle società del Gruppo Viscione era il dr. omissis che deteneva le scritture contabili delle singole società del gruppo e ne disciplinava i flussi di cassa.

Nel corso della breve amministrazione in capo al ricorrente, la società ha operato servendosi di tre distinti conti correnti, accessi presso Banca Sella Sud Arditi Galati, e destinati specificamente a provvigioni, spese correnti e conto dedicato.

L'Isvap ha contestato al ricorrente di essersi servito di parte dei premi rimessi per far fronte a spese correnti, anche a mezzo dell'utilizzo di una carta di credito VISA Business.

Il sr. Ratti reputa, peraltro, che tale violazione sia di natura meramente formale, in quanto i terzi sono stati sempre garantiti e tutelati, tanto che non risulta che gli assicurati abbiano promosso azioni risarcitorie e/o revocatorie. Trattandosi di una violazione meramente formale, che non ha messo in pericolo il bene protetto, egli ritiene del tutto sproporzionata l'adozione della sanzione espulsiva.

3) DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ART. 97 COST. – DIRETTIVA 2002/92/cee, ART. 109,

COMMA 2 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI – ART. 54 REGOLAMENTO ISVAP – ERRONEITA' DI INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Parte ricorrente ritiene di avere comprovato la regolarità dei rapporti di collaborazione, nonché la circostanza che la mancata iscrizione è dipesa dal carattere occasionale del rapporto, ovvero dal fatto che il collaboratore risultava già iscritto in altra sezione del RUI.

Hanno svolto prestazioni meramente occasionali le società **omissis**.

Sovrapponibili a queste sono le posizioni di **omissis**.

Quest'ultimo, in particolare, ha segnalato un solo cliente, mettendolo in contatto con l'intermediario.

- 4) SOTTO DIVERSO PROFILO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ART. 97 COST- ART. 117 DEL CODICE ASSICURAZIONI – ART. 1, COMMA 1, LEGGE N. 241/90 COME MODIFICATA DALLA L. N. 15 DEL 2005 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE N. 6/2006 – DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 – ART. 62, COMMA 2, LETT. A, N. 5 – 183 E SS. – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA CONDOTTA PREGRESSA – ILLOGICITA' – IRRAZIONALITA' – MANIFESTA INGIUSTIZIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE ALL'INFRAZIONE COMMESSA – NULLTA' DELLE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO CHE PREVEDANO L'APPLICAZIONE AUTOMATICA DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE CHE PRESCINDE DALLA VALUTAZIONE DELLA SUA PROPORZIONALITA' RISPETTO ALL'INFRAZIONE COMMESSA.

Il ricorrente, nei limiti delle provvigioni conseguite, per mezzo di una carta di credito, si è limitato ad acquistare beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività professionale.

Anche in questo caso, in assenza di danno patrimoniale ai beneficiari, parte ricorrente reputa abnorme la sanzione applicata.

L'amministrazione, inoltre, non ha tenuto in alcun conto la circostanza che, in più di quaranta anni di attività, egli non sia mai incorso in alcun addebito.

- 5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ART. 97 COST. ART. 117 CODICE DELLE ASSICURAZIONI – ART. 54 REGOLAMENTO ISVAP – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PARZIALITA' – OMESSA VALUTAZIONE CIRCOSTANZE ESIMENTI E ATTENUANTI – ILLOGICITA' – IRRAZIONALITA' MANIFESTA INGIUSTIZIA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE ALL'INFRAZIONE COMMESSA – NULLITA' DELLE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO CHE PREVEDANO L'APPLICAZIONE AUTOMATICA DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE CHE PRESCINDE DALLA VALUTAZIONE DELLA SUA PROPORZIONALITA' RISPETTO ALL'INFRAZIONE COMMESSA.

Il ricorrente ha mostrato da subito piena e leale collaborazione nel corso degli accertamenti.

Tale circostanza, unitamente a quelle già rappresentate di totale assenza di pregressi procedimenti, disciplinari e/o sanzionatori, nonché di mancanza di qualunque danno arrecato agli assicurati, evidenzerebbe ulteriormente l'illegittimità della sanzione espulsiva, apparendo invece più idonea, nonché proporzionata ai fatti addebitati, una sanzione di minore entità (censura o sospensione).

Si è costituito, per resistere, l'Isvap, depositando documenti e articolate memorie.

Le parti, hanno depositato ulteriori memorie, in vista della pubblica udienza di discussione del 7 novembre 2012, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

1. Giova sintetizzare, per una migliore comprensione della vicenda per cui è causa, le motivazioni attraverso cui il Collegio di Garanzia dell'ISVAP è pervenuto a proporre l'applicazione, nei confronti del ricorrente, della sanzione disciplinare della radiazione.

Tali motivazioni, infatti, sono state integralmente recepite dal Presidente dell'Istituto, che ha adottato il provvedimento finale.

2. L'istruttoria promossa dall'Istituto, odierno resistente, "a conclusione della quale venne disposto l'avvio del procedimento disciplinare", ha preso le mosse dagli accertamenti effettuati a partire dal 29 marzo 2010 presso la sede di Montesarchio (BN) della società V&S Broker, società della quale il sig. Ratti era, all'epoca, amministratore unico, nonché unico responsabile dell'attività di intermediazione.

I fatti contestati, vengono così riassunti:

- 1) avere disatteso l'obbligo di separazione patrimoniale dei premi di assicurazione riscossi in violazione dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 54, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006;
- 2) essersi avvalso per l'intermediazione e l'acquisizione di contratti di assicurazione all'esterno delle sedi della società di collaboratori, senza averli preventivamente iscritti alla Sezione "E" del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi in violazione dell'art. 109, comma 2, lett. e) comma 4 del Codice delle Assicurazioni.

Secondo il Collegio di Garanzia, la prima delle due contestazioni trova riscontro nella documentazione bancaria prodotta dall'incolpato su richiesta degli ispettori Isvap.

Il ricorrente ha aperto tre conti correnti presso la Banca Sella Sud Arditi Galati.

Nelle condizioni regolatrici del conto corrente utilizzato per la separazione patrimoniale dei premi riscossi, è emersa l'esistenza di una clausola che consentiva alla banca di operare la compensazione tra debiti e crediti risultanti dalla pluralità dei rapporti esistenti, e ciò "in netto contrasto con quanto prescritto dall'art. 117, comma 3, del Codice delle Assicurazioni".

La mancata abrogazione di tale clausola, e l'utilizzo del conto corrente per l'effettuazione di numerose movimentazioni, specie di tipo gestionale, hanno indotto il Collegio "a ritenere la totale inidoneità di tale conto a rispondere alle esigenze ravvisate dal legislatore, e, quindi, a concludere per l'inottemperanza all'obbligo di legge".

Il Collegio ha quindi soggiunto che l'obbligo imposto all'intermediario di provvedere alla separazione patrimoniale dei premi riscossi ha uno scopo preventivo, "che è quello di tutelare le imprese di assicurazione e gli aventi diritto al risarcimento del danno coperto da assicurazione, quali gli assicurati e i terzi danneggiati".

Anche la seconda contestazione ha trovato, secondo il Collegio, pieno riscontro su base documentale.

La violazione dell'obbligo di iscrizione dei collaboratori, risulta comprovata nei confronti di Cirpad s.r.l. e del sig. **omissis**.

Alla loro iscrizione, il ricorrente ha provveduto solo nell'aprile 2010, e cioè quando era già in corso l'attività ispettiva dell'Istituto.

Nel primo caso, sono state rinvenute 207 polizze intermedie, nonché documentazione bancaria.

Nel secondo caso, risulta almeno una rimessa del **omissis** sul conto dedicato presso la Banca Sella Sud Ardi Galati.

In entrambi i casi “la riscossione e la successiva trasmissione del premio, già comprova un loro rapporto diretto con il cliente, determinante ai fini della conclusione e dell’efficacia del contratto di assicurazione”.

Viene soggiunto che “la mancata iscrizione alla Sezione “E” dei collaboratori operanti per i c.d. intermediari di primo livello, tra i quali il broker, comporta un insieme di gravissime conseguenze quali:

- il venir meno della funzione di pubblicità-notizia e di controllo da parte dei consumatori svolta nel loro interesse dal Registro degli Intermediari;
- la sottrazione di tali collaboratori alla vigilanza preventiva svolta dall’Isvap sull’attività di tutti gli intermediari e sull’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale e del relativo aggiornamento da parte di costoro;
- la mancata operatività dell’obbligatoria assicurazione della responsabilità civile professionale stipulata dall’intermediario di primo livello [...] anche per fatto dei collaboratori, in quanto la prestazione della garanzia nei confronti di questi ultimi è condizionata alla loro regolare iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari [...]”.

Per tali ragioni, il Collegio di garanzia ha proposto la radiazione, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. a) punto 5 del Regolamento n. 5/2006, per la mancata costituzione del conto separato, o, alternativamente, per la mancata costituzione della fideiussione bancaria alle condizioni previste dall’art. 54 - bis del medesimo Regolamento, violazione nella quale “rimane assorbita la violazione dell’art. 109, comma 2, lett. e), comma 4, per essersi avvalso in data successiva all’entrata in vigore del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, di collaboratori non iscritti al RUI in qualità di propri collaboratori”.

L’estrema gravità dei fatti commessi e la pluralità delle correlate violazioni, non ha poi consentito l’applicazione di circostanze attenuanti, essendo stata invece ritenuta l’aggravante contemplata dal comma 3 dell’art. 62 del Regolamento n. 5/2006, applicabile nell’ipotesi in cui “la sanzione proposta già non fosse la più elevata di quelle previste”.

3. Ciò premesso, il Collegio reputa fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce che, al momento della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, in data 10 maggio 2011, l’Istituto era ormai decaduto dal relativo potere sanzionatorio, essendo decorso il termine all’uopo previsto dall’art. 331, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 (“Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.”).

All’uopo, valga quanto segue.

- 3.1 Con d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (recante “Codice delle assicurazioni private”), emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della legge 29 luglio 2003 n. 229 (come modificato dall’art. 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 2004, n. 136), è stata riformulata l’intera disciplina dell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa (titolo IX capi I, II, III) e il sistema disciplinare sanzionatorio, ora imperniato – per quanto qui interessa – sugli artt. 329, 330 e 331.

Ai sensi dell’art. 329, le sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi (nonché dei produttori diretti, collaboratori e altri soggetti ausiliari dell’intermediario e periti assicurativi) sono graduate, in funzione della “gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva”, nel richiamo scritto, nella censura e nella radiazione.

Il richiamo “consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti

di lieve manchevolezza”.

La censura “è disposta per fatti di particolare gravità”.

La radiazione “è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione”.

La radiazione implica, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2005, la cancellazione dell'intermediario, produttore, collaboratore, ausiliario dalla relativa sezione del registro unico informatico istituito dal precedente art. 109 e disciplinato, in base alla medesima disposizione, con il regolamento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5.

Il procedimento disciplinare è regolato dal successivo art. 332 e si articola attraverso:

- la contestazione degli addebiti, che deve intervenire nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione (centottanta per i soggetti residenti all'estero);
- la sua trasmissione al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari (composto da “un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative”);
- la facoltà dell'incolpato di proporre reclamo entro sessanta giorni dalla contestazione, con richiesta di audizione da parte del Collegio che, decorso tale termine, “[...] acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia”, e che – salva l'archiviazione o richiesta d'integrazioni istruttorie – “trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare”, che a sua volta provvede con decreto comunicato alle parti del procedimento.

In base alla delega di potere normativo secondario di cui all'art. 332 comma 3, è stato emanato il regolamento ISVAP 20 ottobre 2006 n. 6, in base al quale:

- l'istruttoria dei procedimenti disciplinari è curata dalla Sezione consulenza legale ed è affidata ad un funzionario che assume la responsabilità del procedimento;
- il procedimento è istruito sulla base degli atti e documentazione ricevuti da altri servizi, con possibilità di richiedere, anche direttamente, atti e documenti alle imprese assicuratrici mandanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, termine passibile d'interruzione per una sola volta per richiesta di atti e documenti, dal cui ricevimento il termine riprende a decorrere; in esito all'istruttoria, il funzionario responsabile propone l'archiviazione o l'avvio del procedimento disciplinare al vice direttore generale o dirigente delegato dal Presidente dell'Istituto, che provvede alla contestazione degli addebiti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla data di conclusione dell'istruttoria; da comunicare con lo stesso mezzo alla società in caso di esercizio societario dell'intermediazione assicurativa o riassicurativa (art. 3);
- entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione l'interessato (e la società nel caso di esercizio societario dell'intermediazione) può accedere agli atti ed estrarne copia, presentare scritti, memorie, documenti, proporre reclamo alla contestazione e chiedere l'audizione dinanzi al Collegio di garanzia (art. 4), con facoltà di farsi assistere da legale o esperto di fiducia nell'adunanza del Collegio, in esito alla quale, salve integrazioni istruttorie (art. 8), l'organo di disciplina propone l'archiviazione o l'adozione motivata di un provvedimento disciplinare con deliberazione trasmessa al Presidente dell'Istituto che a sua volta decide, salva richiesta di riesame della proposta (art. 9), con provvedimento notificato all'interessato mediante lettera raccomandata, comunicato all'impresa assicuratrice mandante o agli intermediari presso cui l'interessato prestava incarico o collaborazione (art. 10);
- salve le cause legittime di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso

nel termine di trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7, ossia dalla contestazione degli addebiti all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 11).

3.2 Nel caso di specie, risulta la seguente linea temporale:

- in data 23.12.2010, il Servizio Ispettorato dell'Istituto ha provveduto a contestare alla V&S Broker s.r.l., ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 324, comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, la violazione degli artt. 117 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 54 del Regolamento Isvap n. 5/2006, nonché dell'art. 109, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 209/2005. In tale provvedimento, l'accertamento degli illeciti viene dato per concluso "alla data di ricezione dell'ultimo documento istruttorio pervenuto il 13 settembre 2010"; in precedenza, il verbale degli accertamenti ispettivi era stato chiuso in data 1° luglio 2010;
- in data 3 febbraio 2011, il Servizio vigilanza Ispettorato comunica alla Sezione Consulenza legale "fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare a carico del sig. Ratti Andrea". In particolare, nella nota del 26.4.2011, di proposta di avvio del procedimento disciplinare, si dà atto che la documentazione raccolta dal Servizio Ispettorato è esaustiva, per cui "non si è ritenuto di svolgere ulteriore attività istruttorie". Anche nella proposta del Collegio di garanzia non si fa riferimento ad ulteriore attività istruttorie preliminare alla contestazione degli addebiti ed anzi si attesta che tale attività ha preso le mosse dagli accertamenti ispettivi disposti a partire dal 29 marzo 2010 presso la sede della V&S Broker;
- la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, è poi avvenuta con nota del 10 maggio 2011, che il ricorrente dichiara di avere ricevuto il 15 maggio 2011;
- il provvedimento finale è stato adottato il 23 aprile 2012, ed è stato trasmesso al sig. Ratti il 7 maggio 2012.

E' bene anche precisare che i due procedimenti testé menzionati – sebbene si basino sugli stessi accertamenti fattuali e documentali – sono rivolti all'applicazione di due distinte sanzioni, di cui l'una riveste carattere pecuniario ed è adottata nei confronti della società, mentre l'altra ha natura disciplinare e viene inflitta al soggetto che, nell'ambito della compagine societaria, assume il ruolo di responsabile dell'attività di intermediazione.

Nel caso in esame, comunque, prima della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, il Servizio Consulenza legale dell'Istituto non ha ritenuto necessario effettuare accertamenti ulteriori rispetto a quelli acquisiti dal Servizio Ispettorato.

3.3 Tale essendo il quadro degli avvenimenti, il Collegio reputa che la circostanza che l'avvio del procedimento disciplinare sia intervenuto nel rispetto formale della sequenza temporale prescritta dall'art. 3, commi 2, 5 e 6 del Regolamento Isvap n. 6/2006, non sia idonea ad evitare la perenzione prescritta dall'art. 331, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, surriportato.

A tale conclusione si perviene proprio in applicazione di quella giurisprudenza, per altro verso invocata dall'Istituto resistente, secondo cui il momento dell'accertamento del fatto rilevante in materia di sanzioni amministrative, coincide non già con la data di consumazione della violazione, ovvero con la mera percezione del fatto, bensì con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la sua piena conoscenza anche al fine della determinazione della sanzione ritenuta necessaria da parte degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione inflitta nel caso concreto.

Nel caso di specie, infatti, pur volendo considerare che l'acquisizione della documentazione rilevante è avvenuta nell'ambito di un distinto procedimento sanzionatorio, non è chiaro al Collegio perché, nella medesima data di perfezionamento di tali accertamenti - o, comunque, in un tempo ragionevolmente prossimo agli stessi - il Servizio Ispettorato non abbia provveduto anche ad informare il Servizio Consulenza legale, cui compete l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'autonomia che intercorre tra i due procedimenti non può infatti elidere la circostanza che essi si innestano sul medesimo substrato fattuale per cui, esclusa l'esigenza di ulteriori, specifici approfondimenti istruttori, la dilatazione del termine di contestazione degli addebiti di natura disciplinare appare, nel caso di specie, del tutto ingiustificata.

In linea generale, reputa il Collegio che, pur volendo attribuire rilievo alla peculiare articolazione organizzativa dell'Istituto resistente, valorizzata dal Regolamento n. 6/2006, per cui la responsabilità dell'istruttoria è affidata a due distinti Servizi, siffatta organizzazione interna non può comunque prevalere sulla garanzia, affermata dalla norma primaria, di celere e tempestiva conclusione degli accertamenti preliminari alla contestazione degli addebiti.

Al riguardo, va in particolare considerato che nell'art. 3 del cit. Regolamento n. 6/2006, manca l'indicazione del termine entro il quale i Servizi dell'Istituto, venuti a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti, debbono trasmettere gli atti e documenti in loro possesso alla Sezione Consulenza legale.

Tale lacuna procedimentale, lungi dal comportare la dilatazione, ad libitum, del termine per l'effettuazione degli accertamenti preliminari, deve essere, al contrario, interpretata in coerenza con il noto, consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nell'ipotesi in cui il legislatore non abbia stabilito un termine preciso e vincolante per l'effettuazione di tali accertamenti, è comunque data al giudice la possibilità di apprezzarne la ragionevolezza, da valutare secondo il caso concreto (cfr., *explurimis*, Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8284).

In definitiva, a parere del Collegio, il regolamento n. 6/2006 non si pone in diretta violazione della fonte legale primaria, nella parte in cui stabilisce che la contestazione degli addebiti (ivi compresi quelli di natura disciplinare) debba intervenire nel termine di 120 giorni dall'accertamento della violazione. Tuttavia, in assenza di una puntuale disciplina di coordinamento della potestà sanzionatoria facente capo alle distinte articolazioni dell'Istituto, il regolamento medesimo deve essere interpretato in maniera rigorosamente coerente con le esigenze garantistiche sottese al termine decadenziale stabilito dall'art. 331 del cit. d.lgs. n. 209/2005.

Nel caso di specie, come già evidenziato, dopo la chiusura degli accertamenti ispettivi, nonché dopo la conclusione dell'istruttoria finalizzata all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (13 settembre 2010), non risulta intervenuto alcun ulteriore accertamento preliminare né da parte del Servizio Ispettorato, né da parte della Consulenza legale dell'Istituto,

Ne consegue che la contestazione degli addebiti, avvenuta soltanto il 10 maggio 2011 (o, al più tardi, il 15 maggio), risulta irrimediabilmente tardiva, per superamento del termine decadenziale prescritto dall'art. 331, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005.

L'estinzione della potestà disciplinare, comporta, inevitabilmente, il travolgimento di tutte le ulteriori fasi del procedimento, nonché della sanzione espulsiva irrogata, che deve pertanto, essere annullata.

Resta assorbita ogni altra censura.

4. Quanto alle spese, infine, il Collegio ne reputa equa la compensazione, in ragione dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale non univoco in ordine all'interpretazione del Regolamento Isvap n. 6/2006.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa lo accoglie e, per l'effetto, così provvede:

- 1) annulla il provvedimento n. 01042/PD/12 in data 23.04.2012 di “applicazione della sanzione disciplinare della radiazione, nei confronti del Sig. RATTI Andrea” emesso in pari data e comunicato con nota prot. n. 03/12/1474 in data 07.05.2012;
- 2) annulla la deliberazione n. 1604 bis/I emessa dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, I^a Sezione, allegata al provvedimento sub I, con la quale è stata proposta, nei confronti del ricorrente, la sanzione della radiazione.
- 3) compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

omissis

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 401/2013

depositata in data 16 gennaio 2013, di accoglimento del ricorso n. 06546/2012, proposto da: Gennaro Olivieri, rappresentato e difeso **omissis**

contro

l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti omissis, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, in Roma, alla via del Quirinale n. 21;

per l'annullamento

dell'Ordinanza del Presidente dell'ISVAP n. 1977/12 del 25/05/2012, prot. n. 14-12-008633;

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

VISTE le memorie difensive;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 omissis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente riveste la qualità di attuario incaricato per il ramo R.C. auto e natanti dalla "InChiaro Assicurazioni s.p.a.".

Con nota del 16 marzo 2011 l'ISVAP ha contestato al ricorrente la asserita violazione delle previsioni di cui all'art. 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 209 del 2005 e di cui all'art. 49 comma 2 del regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008.

In esito alla procedura con l'avversata ordinanza l'ISVAP ha ingiunto al ricorrente il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 310 comma 1 del citato D. L.vo, della somma di euro 33.362,94 per violazione degli artt. 34, commi 3 e 4 e 190, commi 1 e 2 del citato D. L.vo.

Avverso la detta sanzione è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dei principi di legalità e tassatività; violazione degli artt. 1, 3 e 14 della legge n. 689 del 1981; violazione degli artt. 34, 190, 310, 323 e 326 del decreto legislativo n. 209 del 2005; eccesso di potere, carenza e/o erroneità dei presupposti, difetto

di istruttoria e sviamento. In buona sostanza il ricorrente assume che la sanzione avversata è radicalmente illegittima ed inammissibile poiché si basa sulla contestata violazione di previsioni normative del tutto inconferenti con la funzione e l'attività dell'attuario incaricato dalla compagnia e quindi ad esso non applicabili, altresì rilevando che le presunte condotte illecite ascritte ad esso ricorrente non sono assistite da alcuna disposizione sanzionatoria. In ogni caso, al ricorrente non è mai stata contestata la violazione dell'art. 190, commi 1 e 2. In altri termini, ad avviso del ricorrente, l'ISVAP ha applicato una sanzione ex art. 310 comma 1 che di contro si applica esclusivamente alle imprese di assicurazione.

Si è costituito in giudizio l'intimato istituto affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Giova premettere alla disamina dei motivi di censura dedotti con il mezzo di tutela all'esame una breve ricognizione sulla rilevanza funzionale della figura dell' attuario incaricato e sulle attribuzioni al medesimo rimesse nel quadro delle vigenti disposizioni in materia.

Va innanzi tutto osservato come l'art. 34 del decreto legislativo n. 209 del 2005 preveda che "L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.....L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche". Il citato art. 34 stabilisce poi che "Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6". I richiamati commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 31, relativo all'attuario incaricato dall'impresa che esercita il ramo vita, stabiliscono che "3. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.

4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa."

In attuazione del richiamato art. 34, con D.M. 28 aprile 2008, n. 99 è stato adottato il regolamento recante i requisiti di onorabilità e di professionalità dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilità e professionalità e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti.

Ai sensi dell'art. 3 del citato d.m., "L'attuario incaricato è preposto allo svolgimento, in via continuativa, delle funzioni previste dal Codice e dalle disposizioni di attuazione, con particolare riguardo a quelle in materia di tariffe e riserve tecniche contenute nel Titolo III, Capi I e II, del Codice. L'attuario incaricato, la società di revisione, l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione nonché ogni altro soggetto cui è attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti". Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.m., "La cessazione dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ovvero di qualsiasi altra causa prevista dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione". Quanto alla "autonomia" dell'attuario incaricato, l'art. 6 del d.m. in esame stabilisce che "L'attuario incaricato può essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un professionista esterno. L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinché l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di cui al comma 2, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'ISVAP, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui è attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti. Tali impedimenti possono essere segnalati all'ISVAP anche dalla società di revisione e dai membri dell'organo di controllo".

In particolare, quanto alle funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita il ramo responsabilità civile, l'art. 13 del d.m. in questione stabilisce che "Nell'ambito dei controlli sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti l'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa:

- a) verifica preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Codice, le basi tecniche e procede, nel caso di utilizzo di basi tecniche aziendali, al controllo della corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, dei rischi assicurati e dei sinistri;
- b) verifica le metodologie statistiche, le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e di ogni ulteriore elemento considerato nell'ambito della definizione della tariffa;
- c) valuta la coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche adottate dalle imprese di assicurazione, siano esse costituite da dati aziendali o da rilevazioni statistiche di mercato;
- d) verifica che le tariffe siano costruite per settori di tariffazione ovvero per classi o gruppi di rischi sufficientemente numerosi ed omogenei, tali da garantire la significatività delle rilevazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e al costo medio dei sinistri. Il rispetto del principio di coerenza di cui alla lettera c) è verificato con riferimento alle singole classi di tariffazione.

Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulla tariffa, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa.

L'attuario incaricato informa tempestivamente l'ISVAP di un eventuale giudizio negativo sulla tariffa nonché, ove ne sia venuto a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui al presente articolo”.

Il successivo art. 14 disciplina la relazione tecnica sulla tariffa prescrivendo che “Nella relazione tecnica sulla tariffa l'attuario incaricato:

- a) descrive, con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del premio medio di tariffa;
- b) illustra le basi tecniche utilizzate dall'impresa di assicurazione nonché le metodologie applicate per la selezione e l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della determinazione dei premi di tariffa e indica il periodo di validità della tariffa;
- c) indica, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa;
- d) riporta la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di riferimento ed esprime un giudizio sulla tariffa.

La relazione tecnica sulla tariffa è redatta in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.

La relazione tecnica sulla tariffa è sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione.

Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno cinque anni, la relazione tecnica sulla tariffa, nonché, per un periodo di almeno due anni, su supporto informatico, ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data di cessazione della vigenza della tariffa.

La relazione tecnica sulla tariffa è trasmessa dall'impresa di assicurazione, su richiesta, all'ISVAP, alla società di revisione dell'impresa ed all'organo di controllo”.

Emerge dal complesso della richiamate disposizioni il rilievo della figura dell'attuario incaricato, che va anche oltre la sua più immediata valenza e rilevanza tecnica. La figura dell'attuario incaricato è sicuramente inserita in un reticolo di rapporti, informative, passaggi procedurali che ne fa uno degli “attori” del processo di determinazione delle tariffe. E tuttavia, questo oggettivo dato di fatto non rende per ciò solo legittima l'irrogazione a suo carico di sanzione pecuniaria per condotta non espressamente sanzionata ovvero per condotta (dalla valenza preliminare ed istruttoria) che è fatta propria formalmente e sostanzialmente dall'impresa assicuratrice.

Va innanzitutto osservato che ai sensi dell'art. 325 del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante la individuazione dei destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione, e ciò con espressa “eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione”. Il Capo V ricomprende l'art. 321 (doveri degli organi di controllo), l'art. 322 (doveri del revisore legale e della società di revisione legale) e l'art. 323, che interessa nella presente sede, relativo ai doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato. Detta ultima disposizione stabilisce che “all'attuario incaricato

dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila...All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila...”.

Non vi sono dubbi, quindi, che le sole sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili agli attuari incaricati concernono la omissione (da parte degli stessi) delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 190 e di quelle previste dagli artt. 31 e 34. Fuori delle dette fattispecie, non trova la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ad un attuario la necessaria base normativa, avendo il decreto legislativo in esame espressamente stabilito che, in disparte appunto le eccezioni del Capo V, le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese. E che il resistente Istituto si sia mosso al di fuori della fattispecie di cui all'art. 323, il solo che contempla e consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie agli attuari incaricati, è formalmente confermato dalla stessa misura della sanzione pecuniaria, ben superiore al massimo edittale di cui al citato art. 323.

In altri termini, la sanzione irrogata è illegittima poiché adottata in violazione, ai sensi degli artt. 23 Cost. e 1 L. 24 novembre 1981 n. 689, del principio di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative.

E ciò in quanto la sanzione è stata irrogata poiché “non è stato effettuato in modo adeguato ed in conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti il controllo di coerenza con le basi tecniche dei premi di tariffa...adottati da InChiaro..nè è risultato sufficiente il giudizio ...espresso nella relazione tecnica..”, segnalando la stessa ordinanza che ingiunge all'odierno ricorrente il pagamento della sanzione che per la richiamata mancanza di coerenza tra i premi di tariffa e le basi tecniche di riferimento è stato aperto procedimento sanzionatorio nei confronti della stessa impresa InChiaro, con irrogazione di conseguente sanzione. Ferma quindi la estraneità della condotta in concreto sanzionata rispetto alla fattispecie legale di condotta dell'attuario effettivamente sanzionabile, emerge poi sicuramente una difficoltà di sistema a voler ritenere che si possa, con riferimento alla adozione di un tariffa che si assume non coerente con le basi tecniche di riferimento, sanzionare sia l'attuario incaricato dalla compagnia assicurativa che la compagnia stessa che determina in effetti ed in concreto i premi di tariffa. Che, in buona sostanza, la medesima fattispecie non possa comportare la irrogazione della sanzione sia all'attuario che alla compagnia lo dimostra peraltro l'art. 325 del decreto legislativo in questione, laddove dispone che qualora le imprese “dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione”. Ora, in disparte il profilo per cui nel caso di specie l'ISVAP ha proceduto non già nei confronti della compagnia per violazione dei doveri commessi da dipendenti o collaboratori di questa, bensì direttamente nei confronti del ricorrente attuario in ragione della condotta di questi ed in disparte pure il non dimostrato profilo dell'abuso dei doveri di ufficio e del personale vantaggio, l'evocazione da parte del resistente Istituto del richiamato secondo comma dell'art. 325 conferma vieppiù che è stata applicata nella specie una sanzione che, in ipotesi, poteva essere applicata alle sole imprese (il che poi peraltro è, in fatto, avvenuto).

Del resto, la stessa lettura dell'art. 34 consente di rilevare che, pur non dubitandosi della importanza del ruolo dell'attuario incaricato (che, ai sensi del terzo comma, “è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati”), è pur sempre l'impresa che incarica, ai sensi del primo comma, “un attuario per la verifica preventiva delle tariffe”, con il che la compagnia rimane la titolare e la responsabile

della determinazione delle tariffe.

Rimane da osservare, quanto alla addebitata violazione da parte del ricorrente degli obblighi di informativa di cui all'art. 190 del decreto, che non solo la detta violazione non è stata addotta in sede di contestazione degli addebiti quanto, soprattutto, che essa non viene indicata nel "RILEVATO" concernente quanto osservato dal Servizio sanzioni e che sostanzia la motivazione dell'ordinanza avversata.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame poiché fondato e, per l'effetto, annulla l'avversata ordinanza – ingiunzione.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'avversata ordinanza – ingiunzione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati **omissis**

3. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 20 novembre 2012

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo dell'operazione di acquisizione da parte di Cardif Assicurazioni s.p.a. di un ramo d'azienda di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a..

Si fa riferimento alla nota del 26 ottobre 2012, prot. n. 00587777, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM"), ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione del controllo esclusivo da parte di Cardif Assicurazioni s.p.a. (di seguito "Cardif") del ramo d'azienda di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. (di seguito "Intesa Vita") costituito da un portafoglio di polizze assicurative, relative ai rami danni 1 e 2 ed al ramo vita I, stipulate e distribuite da Findomestic Banca s.p.a. nonché dagli elementi accessori e strumentali a tale portafoglio.

1. Premessa e descrizione dell'operazione

In particolare, l'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte di Cardif del controllo esclusivo del seguente portafoglio di polizze detenuto da Intesa Vita in seguito alla fusione per incorporazione di Centrovita Assicurazioni s.p.a., perfezionatasi il 31 dicembre 2011:

- polizze collettive stipulate, in coassicurazione al 50% tra Cardif e Intesa Vita, con Findomestic: (OMISSIS);
- polizze collettive stipulate da Intesa Vita con Findomestic: (OMISSIS).
- Con riferimento all'operazione complessivamente considerata si precisa, altresì, che l'acquisizione comprende anche:
(OMISSIS)

Al riguardo e per quanto di competenza, si fa presente che (OMISSIS) Cardif ed Intesa Vita hanno presentato a questa Autorità istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento del portafoglio di Intesa Vita, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 12, comma 1, del Regolamento Isvap n. 14/2008.

(OMISSIS)

Si precisa, infine, che il portafoglio oggetto di trasferimento è in run-off in quanto le polizze sono state distribuite da Findomestic Banca s.p.a. (di seguito "Findomestic"), società bancaria del gruppo BNP Paribas iscritta nella sezione D del RUI, ai propri clienti fino al 2009, per le coperture CPI, e fino al 2010 per le coperture PI.

Da ciò dovrebbe discendere l'assenza di impatto sugli assetti distributivi dei prodotti assicurativi delle imprese coinvolte nell'operazione.

In ogni caso, per completezza, si riportano nel seguito alcuni elementi informativi in ordine alle imprese di assicurazioni coinvolte nell'operazione di concentrazione in esame e, più in particolare, ai dati relativi al mercato della distribuzione.

2. Soggetto dal quale si acquisisce il ramo d'azienda

Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. è la capogruppo del gruppo assicurativo italiano Intesa Sanpaolo Vita, costituitosi il 14 ottobre 2008, ed è soggetta al controllo diretto ed esclusivo di Intesa Sanpaolo s.p.a. che ne detiene il 99,98% del capitale azionario.

Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, II, III, IV, V e VI ed all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1 e 2 nonché all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita I, II, III e IV e nei rami danni 1 e 2.

Nel gruppo Intesa Sanpaolo Vita sono presenti le seguenti imprese:

- Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. (controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;
- Intesa Sanpaolo Life Limited (controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita), impresa di diritto irlandese autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami vita I, III e IV;
- Eurizon (Beijing) Business Advisory Co Ltd (controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita), impresa strumentale con sede legale in Cina non operante nel mercato assicurativo.

Si riportano, di seguito, i dati, aggiornati al III trimestre 2012 attinenti alla raccolta premi realizzata, in Italia, nei rami vita e nei rami danni interessati dall'operazione, da Intesa Sanpaolo Vita e da Intesa Assicura, precisando che tale dato non è ancora pubblico.

Intesa Sanpaolo Vita

Rami vita:

L'impresa ha raccolto premi complessivi per (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di mercato vita del (OMISSIS).

La raccolta nel ramo I ammonta a (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo del (OMISSIS).

Rami danni:

L'impresa ha raccolto premi complessivi per (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di mercato danni dello (OMISSIS).

La raccolta nei rami interessati dall'operazione è così distribuita:

- ramo 1, (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo dello (OMISSIS);
- ramo 2, (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo dello (OMISSIS).

Intesa Assicura

Rami danni:

L'impresa ha raccolto premi complessivi per (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di mercato danni dello (OMISSIS).

La raccolta nei rami interessati è così distribuita:

- ramo 1, (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo dello (OMISSIS);
- ramo 2, (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo del (OMISSIS).

Si rileva, inoltre, che la raccolta complessiva dei premi realizzata nel medesimo periodo dal gruppo Intesa Sanpaolo ammonta a (OMISSIS) di euro, ripartita per (OMISSIS) di euro circa nei rami vita (OMISSIS) del mercato vita, riferibile esclusivamente alla raccolta di Intesa Sanpaolo Vita) e (OMISSIS) di euro nei rami danni (OMISSIS) del mercato danni, riferibile alla raccolta di Intesa Sanpaolo Vita e Intesa Assicura).

3. Soggetto acquirente

Cardif Assicurazioni è la capogruppo del gruppo assicurativo italiano Cardif, costituitosi il 28 novembre 2011, ed è posseduta al 100% da BNP Paribas Cardif, società di diritto francese.

Cardif Assicurazioni è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1 e 2 nonché all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita I e nei rami danni 1 e 2.

Nel gruppo Cardif sono presenti le seguenti imprese:

- BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a. ("Cardif Vita s.p.a.") (posseduta al 51% da Cardif Assicurazioni e per il restante 49% da BNP Paribas SA- succursale italiana), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI ed all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita I e III.

Da ultimo, si fa presente che Cardif Assicurazioni ha in essere un accordo di riassicurazione attiva con Intesa Sanpaolo Vita in stato di run-off che concerne i prodotti assicurativi abbinati a contratti di finanziamento. Nella relazione semestrale del 30 giugno 2012 la società riferisce che sono in una fase di stallo le trattative per un possibile cut-off del rapporto.

Si riportano, di seguito, i dati, aggiornati al III trimestre 2012 attinenti alla raccolta premi realizzata, in Italia, nei rami vita e nei rami danni interessati dall'operazione, da Cardif Assicurazioni e da BNP Paribas Cardif Vita, precisando che anche tali dati non sono ancora pubblici.

Cardif Assicurazioni

Rami vita:

L'impresa ha raccolto premi complessivi per (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di mercato vita dello (OMISSIS).

Nel ramo I interessato dall'operazione la raccolta ammonta a (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo dello (OMISSIS).

Rami danni:

L'impresa ha raccolto premi complessivi per (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di mercato danni dello (OMISSIS).

La raccolta nei rami interessati dall'operazione è così concentrata:

- ramo 1, (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo dello (OMISSIS);
- ramo 2, (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo dello (OMISSIS).

BNP Paribas Cardif Vita

Rami vita:

L'impresa ha raccolto premi complessivi per (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di mercato vita del (OMISSIS).

La raccolta nel ramo I ammonta a (OMISSIS) di euro circa, pari ad una quota di ramo del (OMISSIS).

Si rileva, inoltre, che la raccolta complessiva dei premi realizzata nel medesimo periodo dal gruppo Cardif ammonta a (OMISSIS) di euro circa, ripartita per (OMISSIS) di euro circa nei rami vita (OMISSIS) del mercato vita, riferibile quasi esclusivamente alla raccolta di BNP Paribas Vita) e (OMISSIS) di euro circa nei rami danni (OMISSIS) del mercato danni, riferibile esclusivamente alla raccolta di Cardif Assicurazioni).

4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

I mercati interessati dall'operazione in parola sono quelli individuati nei settori della produzione e della distribuzione dei singoli rami vita (ramo I) e danni (rami 1 e 2) interessati dall'operazione.

Dal punto di vista geografico il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è a carattere locale (provinciale).

5. Mercato della distribuzione

5.1 Canali distributivi

In generale, si rileva che:

- nel mercato vita la domanda assicurativa viene soddisfatta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali. A tutto il III trimestre 2012 (dati non ancora resi pubblici), il 50,9% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 22,4% circa dai promotori finanziari, il 14,2% dalle agenzie con mandato, il 10,6% da agenzie in economia e gerenze. Marginalmente da brokers (1,2%) e da altri canali di vendita (0,4%);
- in quello danni, l'analisi per canale distributivo nel medesimo periodo continua ad evidenziare la preponderanza della raccolta attraverso le agenzie con mandato (82,5%), prevalentemente riferita al ramo R.C. auto.

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Rami vita

Intesa Sanpaolo Vita ha distribuito i prodotti vita quasi esclusivamente attraverso (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale) ed in modo marginale attraverso (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale) e (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale).

Con riferimento al gruppo CARDIF:

- la distribuzione dei prodotti vita di CARDIF Assicurazioni e BNP Paribas Cardif Vita è avvenuta quasi esclusivamente attraverso (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale);
- nel dettaglio, avuto riguardo alla distribuzione a livello di gruppo Cardif mediante sportelli bancari, si rileva che la relativa quota è riferibile prevalentemente a BNP Paribas Cardif Vita (OMISSIS) della distribuzione totale del canale).

Rami danni

Per quanto relativo, invece, alla distribuzione nei rami danni, la Cardif Assicurazioni si è avvalsa esclusivamente di (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale).

Con riferimento, invece, alla distribuzione dei prodotti danni del gruppo Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo Vita), essa è avvenuta prevalentemente attraverso (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) della distribuzione totale del canale), (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale), (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale) e (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale). Il risultato di gruppo è in larga parte riferibile alla distribuzione di Intesa Sanpaolo Assicura, avuto particolare riguardo agli (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale), (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale), (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale) ed (OMISSIS) (OMISSIS) circa della propria produzione e (OMISSIS) circa della distribuzione totale del canale).

5.2 Province

Si premette che l'ISVAP non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi (canale bancario e postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di vendita diretta).

Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione dei prodotti di Intesa Sanpaolo Vita (nonché del gruppo Intesa) e di Cardif Assicurazioni (nonché del gruppo Cardif) nelle province interessate dalla contemporanea operatività di tali imprese. Pertanto i dati forniti, riferendosi a tutti i canali distributivi, saranno normalmente superiori a quelli relativi ai singoli canali autonomamente considerati.

Si riporta, di seguito, il dato, aggiornato al bilancio 2011, attinente alla distribuzione su base provinciale dei prodotti assicurativi delle imprese e dei gruppi coinvolti nell'operazione.

Rami vita

A livello provinciale, Intesa Sanpaolo Vita, avuto riguardo alla soglia significativa del 30%, detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali nella provincia di (OMISSIS), di (OMISSIS) nonché quote potenzialmente rilevanti nelle province di (OMISSIS).

Per quanto riguarda il gruppo Cardif (Cardif Assicurazioni e BNP Paribas Cardif), non si segnalano, del pari, quote di mercato particolarmente rilevanti, fatta eccezione per quelle riscontrate nelle province di (OMISSIS). Le riferite quote provinciali di gruppo sono attribuibili quasi esclusivamente a BNP Paribas Cardif Vita.

Rami danni

Il gruppo Intesa Sanpaolo (Intesa Vita e Intesa Assicura) non detiene in alcuna provincia quote di mercato rilevanti, considerato che la presenza più significativa si registra nella provincia di (OMISSIS) ove viene registrata la quota di mercato (OMISSIS).

A livello provinciale, Cardif Assicurazioni, avuto riguardo alla soglia significativa del 30%, non detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali, attestandosi la società in prevalenza su livelli medi (OMISSIS).

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo derivanti dall'operazione di acquisizione da parte di Cardif Assicurazioni del controllo esclusivo del ramo di azienda di Intesa SanPaolo Vita, questa Autorità rileva che:

- sotto il profilo della produzione, le quote di mercato, vita e danni, di Cardif assicurazioni e del gruppo Cardif, avuto riguardo anche alla raccolta nei singoli rami, non subiscono variazioni significative dell'assetto concorrenziale anche in considerazione del fatto che alcune coperture sono già state assunte in coassicurazione tra Cardif e Intesa Vita;
- sotto il profilo della distribuzione, considerato che le polizze rientranti nel ramo di azienda non sono più oggetto di distribuzione dal 2009 e dal 2010 non si realizzano variazioni rispetto alla situazione attuale.

In conclusione, nelle more dell'istruttoria di autorizzazione ai sensi degli articoli 198 del d.lgs. 209/05, questa Autorità, considerato che l'acquisizione del ramo di azienda di Intesa Vita da parte di Cardif Assicurazioni non comporta mutamenti degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Il Commissario straordinario
(Giancarlo Giannini)

4. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

La Concordia s.p.a., con sede in Milano

"Si da notizia che in data 30 gennaio 2013 il commissario liquidatore de La Concordia s.p.a., con sede in Milano, Via Visconti di Modrone n. 36, avv. Patrizia Parenti, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Milano del piano di riparto parziale, della relazione del commissario liquidatore e della relazione del comitato di sorveglianza della suddetta società, come da autorizzazione Isvap del 13 dicembre 2012 e autorizzazione Ivass del 18 gennaio 2013."

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 15, parte seconda, del 5 febbraio 2013".

**5. ELENCO OPERATORI DEL
MERCATO ASSICURATIVO:
IMPRESE DI ASSICURAZIONE**

5.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2012

Imprese nazionali

1	ABC ASSICURA	45	CATTOLICA PREVIDENZA
2	ALA ASSICURAZIONI	46	CF ASSICURAZIONI
3	ALLEANZA TORO	47	CHIARA ASSICURAZIONI
4	ALLIANZ	48	CHIARA VITA
5	ANTONVENETA ASSICURAZIONI	49	CNP VITA
6	ANTONVENETA VITA	50	CREDEMASSICURAZIONI
7	APULIA PREVIDENZA	51	CREDEMVITA
8	ARA 1857	52	CREDIT AGRICOLE ASS.
9	ARCA ASSICURAZIONI	53	CREDIT AGRICOLE VITA
10	ARCA VITA	54	CREDITRAS
11	ARISCOM	55	CREDITRAS VITA
12	ASSICURATRICE MILANESE	56	D.A.S.
13	ASSICURATRICE VAL PIAVE	57	DIALOGO ASSICURAZIONI
14	ASSICURAZIONI GENERALI	58	DIRECT LINE
15	ASSIMOCO	59	DUOMO UNI ONE
16	ASSIMOCO VITA	60	ELBA
17	AVIPOP ASSIC.NI	61	ERGO ASSICURAZIONI
18	AVIPOP VITA	62	ERGO PREVIDENZA
19	AVIVA	63	EUROP ASSISTANCE ITALIA
20	AVIVA ASSICURAZIONI	64	EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA
21	AVIVA ASSICURAZIONI VITA	65	EUROVITA
22	AVIVA ITALIA	66	FATA ASSICURAZIONI DANNI
23	AVIVA LIFE	67	FIDEURAM VITA
24	AVIVA PREVIDENZA	68	FILO DIRETTO
25	AVIVA VITA	69	FONDIARIA - SAI
26	AXA ASSICURAZIONI	70	GENERTEL
27	AXA INTERLIFE	71	GENERTELLIFE
28	AXA MPS DANNI	72	GENIALLOYD
29	AXA MPS VITA	73	GLOBAL ASSISTANCE
30	BANCASSURANCE POPOLARI	74	GROUPAMA ASSICURAZIONI
31	BAP ASSICURAZIONI	75	HDI ASSICURAZIONI
32	BCC ASSICURAZIONI	76	HELVETIA VITA
33	BCC VITA	77	IMA ITALIA ASSISTANCE
34	BENTOS	78	INA ASSITALIA
35	BERICA VITA	79	INCHIARO
36	BIM VITA	80	INCONTRA ASSICURAZIONI
37	BIPIEMME ASSICURAZIONI	81	INTESA SANPAOLO ASSICURA
38	BIPIEMME VITA	82	INTESA SANPAOLO VITA
39	BNP PARIBAS CARDIF VITA	83	ISI INSURANCE
40	C.B.A. VITA	84	ITALIANA ASSICURAZIONI
41	CARDIF ASSICURAZIONI	85	ITAS ASSICURAZIONI
42	CARIGE ASSICURAZIONI	86	ITAS VITA
43	CARIGE VITA NUOVA	87	ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE
44	CATTOLICA ASSICURAZIONI	88	LE ASSICURAZIONI DI ROMA VITA

- 89 LE ASSICURAZIONI DI ROMA
- 90 LIGURIA
- 91 LIGURIA VITA
- 92 LINEAR
- 93 LINEAR LIFE
- 94 LOMBARDA VITA
- 95 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI
- 96 MEDIOLANUM VITA
- 97 MILANO ASSICURAZIONI
- 98 NATIONALE SUISSE
- 99 NATIONALE SUISSE VITA
- 100 NET INSURANCE
- 101 NET LIFE
- 102 NOBIS
- 103 PADANA ASSICURAZIONI
- 104 POPOLARE VITA
- 105 POSTE ASSICURA
- 106 POSTE VITA
- 107 PRAMERICA LIFE
- 108 PRONTO ASSISTANCE
- 109 QUIXA
- 110 RBM SALUTE
- 111 RISPARMIO & PREVIDENZA
- 112 SACE BT
- 113 SARA ASSICURAZIONI
- 114 SARA VITA
- 115 SIAT
- 116 SKANDIA VITA
- 117 SLP
- 118 SOCIETA' REALE MUTUA
- 119 SYSTEMA
- 120 S2C
- 121 TUA
- 122 TUTELA LEGALE
- 123 UBI ASSICURAZIONI
- 124 UCA-ASS.NE SPESE LEGALI
- 125 UNIPOL
- 126 UNIQA ASSICURAZIONE
- 127 UNIQA LIFE
- 128 UNIQA PREVIDENZA
- 129 UNIQA PROTEZIONE
- 130 UNISALUTE
- 131 VITTORIA ASSICURAZIONI
- 132 ZURICH INVESTMENTS LIFE
- 133 ZURICH LIFE
- 134 ZURICH LIFE AND PENSIONS
- 135 ZURITEL

*Rappresentanze di imprese estere extra
Unione Europea*

- 1 HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA
D'ASSICURAZIONI S.A.
- 2 SOCIETA' SVIZZERA DI ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA'
COOPERATIVA

*Rappresentanze di riassicuratrici specializza-
te con sede nell'Unione Europea*

- 1 GENERAL COLOGNE RE RAPPR GEN X
L'ITALIA (KOLNISCE)
- 2 MAPFRE RE, COMPANIA DE
REASEGUROS S.A
- 3 MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS
- GESELLSCHAFT AG
- 4 RGA INTERNATIONAL RGA
INTERNATIONAL REINSURANCE
COMPANY LIMITED
- 5 SCOR GLOBAL LIFE S.A.
- 6 SCOR GLOBAL P&C - RAPPR. GENERALE
PER L'ITALIA
- 7 SWISS RE EUROPE S.A.

6. ATTI COMUNITARI DI
INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO

6.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 9 del 12 gennaio 2013.	Sentenza della Corte del 15 novembre 2012 - Gothaer Allgemeine Verisicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Verisicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Vericherungs AG. Krones AG/ Samskip GmbH (Causa C-456/11 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale)
C 11 del 15 gennaio 2013.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento.
C 11 del 15 gennaio 2013.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "La partecipazione delle associazioni di tutela dei consumatori all'istituzione e al funzionamento del mercato unico" (parere di iniziativa).
C 11 del 15 gennaio 2013.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al "Libro verde – Sistema bancario ombra"

C 11 del 15 gennaio 2013.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita".
C 12 del 19 gennaio 2013.	Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Lemma Europe Insurance Company Limited.
C 16 del 19 gennaio 2013	Decisione della Commissione del 17 gennaio 2013 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione su un diritto europeo dei contratti di assicurazione.
L 22 del 25 gennaio 2013.	Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2013 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

7. ALTRE NOTIZIE

7.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Halifax Insurance Ireland Limited, con sede legale in Irlanda, a St. Andrews Insurance Plc, con sede legale nel Regno Unito.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, a seguito del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, delle società Halifax Insurance Ireland Limited e Halifax Assurance Ireland Limited, entrambe con sede legale in Irlanda, rispettivamente alle società St. Andrews Insurance Plc e St. Andrews Life Assurance Plc, entrambe con sede legale nel Regno Unito, sono state revocate, con effetto 12 dicembre 2012, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa in capo alle società Halifax Insurance Ireland Limited e Halifax Assurance Ireland Limited.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, delle società Friends Life Assurance Society Limited, F&C Managed Pension Funds Limited e Friends Life Company Limited alla società Friends Life Limited.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, delle società Friends Life Assurance Society Limited, F&C Managed Pension Funds Limited e Friends Life Company Limited alla società Friends Life Limited, con effetto 28 dicembre 2012.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Handelsbanken Life & Pensions Limited, con sede legale in Irlanda, a Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, con sede legale in Svezia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 31 dicembre 2012, l'Alta Corte

di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Handelsbanken Life & Pensions Limited, con sede legale in Irlanda, alla società Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, con sede legale in Svezia.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

7.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

I Sezione

GENNAIO	martedì	15
	martedì	29
FEBBRAIO	martedì	12
	martedì	19
MARZO	martedì	5
	martedì	12
	martedì	26
APRILE	martedì	9
	martedì	16
	martedì	23

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(prof. avv. Luciano Infelisi)

Il Sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

GENNAIO	giovedì	17
	giovedì	24
	giovedì	31
FEBBRAIO	giovedì	14
	giovedì	21
	giovedì	28
MARZO	giovedì	14
	giovedì	21
	giovedì	28
APRILE	giovedì	4
	giovedì	11
	giovedì	18

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(proc. dott. Ettore Torri)

7.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2009 ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set.	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott.	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00
nov.	4,851	4,851	2,911	3,50	3,638	4,00
dic.	4,542	4,542	2,725	2,75	3,407	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

